



COMUNE DI LAMA MOCOGNO
PROVINCIA DI MODENA

ORDINANZA

N. 27 DEL 10/08/2024

OGGETTO: DIVIETO DI UTILIZZO MEDIANTE ACCENSIONE DI FUOCHI DELLE AREE ATTREZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 2425 del 06/08/2024 ha dichiarato, nel territorio delle Province di Modena e Reggio Emilia, lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi e contestualmente attivato lo stato di preallarme a partire da sabato 10 Agosto 2024 e fino a domenica 1° settembre 2024 compresi;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1211 del 18/07/2018 con la quale è stato approvato il "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex legge 21/11/2000, n. 353, aggiornato con successiva deliberazione regionale n. 1142 del 17/06/2024 ed in particolare il capitolo 5 recante "La lotta attiva – Modello d'intervento";

Visto il regolamento Forestale Regionale n. 3 del 01/08/2018, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1226 del 30/07/2018, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 122 del 30/07/2018 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 244 del 01/08/2018;

Richiamate altresì le "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" approvate con deliberazione di Consiglio Regionale n. 2354/1995;

Tenuto conto:

- che le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni indicano un ulteriore rialzo della temperatura;
- che tali condizioni pertanto vanificano l'effetto delle sporadiche piogge cadute nei giorni scorsi su alcune zone del territorio comunale;

Considerato il perdurare delle condizioni di calore e l'acuirsi della situazione di grave pericolosità di innesco e propagazione incendio;

Preso atto che sul territorio comunale esistono aree, anche di proprietà comunale, nelle quali solitamente vengono accesi fuochi per la preparazione di grigliate e che dette aree, seppur ordinariamente attrezzate per tale funzione, ricadono in zone boscate o limitrofe ad esse;

Valutata la necessità di adottare misure di estrema prudenza per le attività che possano esporre a questi rischi;

Rilevato che le aree attrezzate, identificate in via speditiva, risultano essere:

- zona "Ponte del Diavolo"
- area Piane di Mocogno limitrofa al Centro Fondo
- n. 2 aree attrezzate in località Monte Cantiere
- area pic-nic adiacente la SS 12 in Frazione Montecenere (località "Monte Scarpone")

Visto il D.lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare l'art. 54;

Vista la Legge Regionale Emilia Romagna n. 1/2005 "Norme in materia di Protezione Civile e Volontariato, istituzione dell'Agenzia regionale di protezione Civile";

ORDINA

- Il divieto di utilizzo mediante accensione di fuochi delle aree sopra identificate;
- Tale divieto dovrà permanere per la durata di attivazione dello stato di grave pericolosità di incendi boschivi, attualmente fissata a decorrere dal 10 Agosto 2024 e fino al 1° Settembre 2024.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale nonché tramite affissione nelle aree attrezzate sopra identificate.

La Polizia Locale e i Carabinieri Forestali sono incaricati del rispetto della presente ordinanza.

La violazione delle prescrizioni e l'adozione di comportamenti che possono innescare incendi boschivi comporta sanzioni fino a € 50.000 con rilevanza penale e possibilità di condanna a risarcimento dei danni, come dettagliato nell'allegato 2 della determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile n. 2425 del 06/08/2024 (che si allega).

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica della presente ordinanza, ricorso al T.A.R. Emilia Romagna – Sezione di Bologna, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Lama Mocogno, 10/08/2024

IL SINDACO

RICCHI ARNALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)